

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1706-B}

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 1° giugno 1988

**MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 12 ottobre 1988 (Stampato n. 1091)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

Nuova disciplina della contumacia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 ottobre 1988*

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuova disciplina della contumacia

ART. 1.

1. L'articolo 183-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-*bis*. — (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, de-

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuova disciplina della contumacia

ART. 1.

Identico.

Identico.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-*bis*, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

Identico.

Identico.

cide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione ».

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento formulando le conclusioni ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste ».

ART. 3.

Identico.

o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione ».

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

ART. 4.

Identico.

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

Identico.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima della chiusura del dibattimento, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo la chiusura del dibattimento è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

ART. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, con-

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, con-

tumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis* ».

tumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non potè fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis* ».